



SCHEMA DI CONTRATTO

Per i servizi integrati di reception, portierato e vigilanza da espletarsi presso il Centro Olimpico “Matteo Pellicone” e il Palazzetto dello Sport “PalaPellicone” della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM), siti rispettivamente in Via dei Sandolini, 79 e in Via della Stazione di Castel Fusano, 00122 - Lido di Ostia (RM).

CIG A027FBEF63

SCHEMA DI CONTRATTO

PER I SERVIZI INTEGRATI DI RECEPTION, PORTIERATO E VIGILANZA DA ESPLETARSI PRESSO IL CENTRO OLIMPICO “MATTEO PELLICONE” E IL PALAZZETTO DELLO SPORT “PALAPELLICONE” DELLA FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI (FIJLKAM), SITI RISPETTIVAMENTE IN VIA DEI SANDOLINI, 79 E IN VIA DELLA STAZIONE DI CASTEL FUSANO, 00122 - LIDO DI OSTIA (RM).

CIG A027FBEF63

TRA

La **FIJLKAM** – Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali – con sede in Via dei Sandolini, 79, 00122 - Roma, Partita IVA 01379961004, in persona del Legale rappresentante, Presidente Federale Domenico Falcone, C.F. FLCDNC58B17H224M, domiciliato per la carica presso la sede legale della Federazione, (di seguito indicata anche come “Federazione” o “FIJLKAM” o “Committente”)

e

RAGIONE SOCIALE IMPRESA con sede legale in _____, Via/Piazza/Altro _____, n. ____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, C.F. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via/Piazza/Altro _____, in persona del _____ e Legale rappresentante _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito indicata anche come “Fornitore” o “Appaltatore”);

[OVVERO NEL CASO IN CUI IL FORNITORE SIA UN RTI]

RAGIONE SOCIALE IMPRESA con sede legale in _____, Via/Piazza/Altro _____, n. ____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, C.F. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via/Piazza/Altro _____, in persona del _____

_____ e Legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via/Piazza/Altro _____, n. ____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, C.F. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via/Piazza/Altro _____, e la mandante _____, sede legale in _____, Via/Piazza/Altro _____, n. ____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, C.F. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via/Piazza/Altro _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal Notaio in _____, Dott. _____, repertorio n. _____ (di seguito, per brevità, anche solo “Fornitore”)

(di seguito congiuntamente anche le “Parti”)

Premesso che:

- a) la FIJLKAM gestisce il Centro di Preparazione Olimpica “Matteo Pellicone” ed il PalaPellicone, siti rispettivamente in Via dei Sandolini, 79 ed in P.le della Stazione di Castelfusano, 20, Lido di Ostia (Roma);
- b) la FIJLKAM organizza presso il PalaPellicone lo svolgimento di gran parte delle competizioni delle discipline sportive controllate dalla stessa Federazione, secondo i calendari agonistici approvati dal Consiglio Federale;
- c) la FIJLKAM, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente dettati dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. (di seguito, per brevità, anche solo “D.Lgs. 36/2023”), ha ravvisato la necessità di procedere all’affidamento dei servizi integrati di reception, portierato e vigilanza presso il Centro Olimpico “Matteo Pellicone” e il Palazzetto dello Sport “PalaPellicone”, ai sensi degli articoli 14 e 71 del D.Lgs. 36/2023, attraverso una Gara Europea a Procedura aperta, indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. ____ del _____ e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni n. ____ del ____ (di seguito, per brevità, anche solo “Procedura” o “Gara”), da aggiudicarsi con il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023;

- d) che il Fornitore è stato sottoposto, con esito positivo, al controllo sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs.36/2023 nonché degli ulteriori requisiti richiesti per la sottoscrizione del presente Contratto;
- e) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della Procedura e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto e relativi allegati (di seguito, per brevità, anche solo "Contratto"), alle condizioni, e secondo le modalità e i termini di seguito stabiliti;
- f) **[SE APPLICATO LO STAND STILL]** che è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 **[OVVERO, NEI CASI DI CUI ALL'ART 18 COMMA 3 SE NON APPLICATO LO STAND STILL]** che sussistono i requisiti di legge per non applicare il cd. stand still period;
- g) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Capitolato speciale d'appalto (d'ora in poi anche solo "Capitolato") nonché dalla restante documentazione di gara (ivi incluse le rettifiche e le risposte ai quesiti pervenuti), definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire che, in ogni caso, lo stesso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- h) che il Fornitore dà atto, senza riserva alcuna, della esatta cognizione dello stato dei luoghi e delle condizioni per l'esecuzione dei servizi, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla esecuzione dei servizi, e di avere tenuto in considerazione i predetti elementi ai fini della formulazione dell'offerta;
- i) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva rilasciata dalla _____ ed avente n. ____ per un importo di Euro ____ (____/____), ridotto sulla base del possesso delle certificazioni di cui all'art. 106 comma 8 del D.lgs. 36/2023, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni;

- j) che il Fornitore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Contratto, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;
- k) che il presente Contratto, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale in corso di validità all'atto della stipulazione, rilasciata da ente certificatore autorizzato;
- l) **[se non disponibile antimafia e l'appalto è urgente]** che, stante l'urgenza dell'affidamento dell'appalto, [ovvero, nel caso in cui sono decorsi 30 gg dalla richiesta] che, stante il decorso del termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta di informazione antimafia, trasmessa tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data ___Prot.PR-UTG-ingresso___, si procede alla stipula del presente contratto sotto condizione risolutiva, ai sensi all'art.92, comma 3, del D.Lgs.159/2011. L'eventuale esito negativo delle verifiche di cui all'art. 92 del D.Lgs.159/2011 darà luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto;
- m) **[in presenza di informativa antimafia liberatoria]** che, avendo acquisito in data_____ l'informativa provvisoria (liberatoria) ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come modificato dalla Legge n. 108/2021 si procede, alla stipula del presente contratto sotto condizione risolutiva ai sensi all'art.92, comma 3, del D.Lgs.159/2011 e, pertanto, in caso di esito negativo delle verifiche di cui all'art. 92 del D.Lgs.159/2011, si procederà alla risoluzione di diritto del presente contratto.

Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI, NORME REGOLATRICI

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente documento, e, sebbene non allegati, i seguenti documenti: 1) Bando di gara; 2) Disciplinare di

gara e relativi allegati, accettati dal Fornitore in sede di gara (comprese le eventuali rettifiche e le risposte ai quesiti pervenuti); 3) Capitolato Speciale; 5) documentazione amministrativa ed economica presentate in sede di gara.

2. L'esecuzione del presente Contratto è regolata:

- a) dalle clausole del presente Contratto, da quanto previsto negli eventuali allegati, e da quanto stabilito nella documentazione di gara richiamata al precedente comma 1;
- b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (di seguito, per brevità, anche solo D.Lgs.36/2023);
- c) dal D.Lgs 9 aprile n. 2008, n. 81;
- d) dalle norme applicabili in materia di contratti pubblici e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per il Committente;
- e) dal D.lgs. n. 159/2011, cd “Codice Antimafia”;
- f) dalla Legge 190/2012, cd. “Legge anticorruzione”;
- g) dal codice civile;
- h) dal Codice Etico del Committente consultabile sul sito internet dello stesso.

3. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Contratto, da una parte, e quanto dichiarato dal Fornitore nell’offerta, dall’altra parte, prevarrà in ogni caso la disposizione più favorevole al Committente.

4. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Committente, il Fornitore rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

5. Il Fornitore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme pro tempore applicabili in relazione all’oggetto del presente Contratto, comprese quelle eventualmente sopravvenute rispetto alla sottoscrizione del Contratto stesso.

6. [EVENTUALE, SE AL MOMENTO DELLA STIPULA È PENDENTE UN GIUDIZIO NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO] In virtù della stipula del Contratto in pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i,

e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati da chicchessia - dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e da ciò scaturisse qualsiasi tipo di invalidità e/o perdita di efficacia del Contratto, il Fornitore con la sottoscrizione del Contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti del Committente. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziari e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Committente affida al Fornitore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei servizi integrati di reception, portierato e vigilanza da espletarsi presso il Centro Olimpico "Matteo Pellicone" e il Palazzetto dello Sport "PalaPellicone" della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM), siti rispettivamente in Via dei Sandolini, 79 e in Via della Stazione di Castel Fusano, 00122 - Lido di Ostia (RM).

2. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento secondo le modalità, i termini e le condizioni stabiliti nella documentazione di gara nonché nell'offerta presentata dal Fornitore in sede di gara. I servizi dovranno essere espletati nel pieno rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in materia. In particolare, si precisa che le modalità di erogazione delle prestazioni e dei singoli servizi di Vigilanza Armata e Guardiania di seguito indicate dovranno essere prioritariamente conformi, in particolare, al D.M. n. 269/2010, e s.m.i., recante "Disciplina delle caratteristiche minime di progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti di vigilanza e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del regolamento di esecuzione del testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti" e dai relativi allegati.

3. Il Fornitore è tenuto ad eseguire l'intervento in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dalla disciplina di gara e dall'Offerta.

4. [SE IL FORNITORE HA DICHIARATO IN GARA DI VOLERSI AVVALERE DEI REQUISITI DI UNA O PIU' IMPRESE AUSILIARE] [MANTENERE SE VIENE AMMESSO AVVALIMENTO IN GARA] Ai sensi di quanto stabilito all'art. 104, comma 9, del Codice, il Committente eseguirà, in corso d'esecuzione del presente Contratto le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'Impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il Committente accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto del presente Contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'Impresa ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto di avvalimento.

Art. 3 - RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Il Responsabile Unico di Progetto è L'Ing. Massimiliano Benucci.
2. Il Direttore dell'esecuzione del presente Contratto è l'Ing. Flavio Cherubini, che rivestirà il ruolo di interfaccia operativa ufficiale del Committente verso il Fornitore per la gestione del presente Contratto.
3. L'indirizzo e-mail per effettuare comunicazioni al Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il seguente: cherubini.flavio@fjlkam.it; l'indirizzo pec è il seguente: centro.olimpico@cert.fjlkam.it .

Art. 4 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO PER IL FORNITORE

1. Il Fornitore nomina quale "Responsabile del Contratto" il proprio dipendente Sig. _____, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso il Committente per la gestione del presente Contratto. Al Responsabile del Contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte del Committente. Il Responsabile del Contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto.
2. I recapiti del Responsabile del Contratto sono i seguenti: indirizzo sede _____, numero telefono cellulare _____, numero telefono fisso _____, indirizzo mail _____ PEC _____.

3. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire il Responsabile del Contratto, dovrà inoltrare al Committente, con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 1.

Art. 5 – VALORE DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo del Contratto, riferito alla durata indicata al successivo art. 6, comma 1, è pari ad Euro € 388.260,00 al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, e comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Tale importo è ottenuto sommando i seguenti valori:

- a) € _____+IVA complessivi, pari a € _____+IVA annui, al netto del ribasso unico percentuale offerto del ____%, quale importo di aggiudicazione riferito alle prestazioni oggetto della presente procedura;
- b) € _____+IVA, pari al risparmio, derivante dal ribasso unico percentuale offerto, conseguito rispetto all'importo posto a base di gara (ottenuto dalla differenza tra l'importo contrattuale e l'importo di aggiudicazione), quale importo residuo massimo di spesa raggiungibile, non impegnativo e vincolante per il Committente, di eventuali ulteriori prestazioni. Il Committente non assume, pertanto, alcun obbligo in ordine al raggiungimento di tale importo e il Fornitore non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui tale importo non venga raggiunto alla scadenza del Contratto;
- c) oneri per la sicurezza da interferenze pari a € 1.648,00 al netto di IVA. Tale importo si intende comprensivo di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali, secondo quanto specificato nel presente atto.

2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura dei materiali, delle prestazioni, delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Art. 6 – DURATA CONTRATTUALE

1. Il contratto decorre dalla data di stipula ed ha una durata (escluse le eventuali opzioni) di 24 mesi.
2. Il Committente si riserva la facoltà di disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto nei casi previsti dal successivo Art. 20 ("Sospensione dell'esecuzione del contratto"). In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023.
3. Il Fornitore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori.
4. Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del Contratto per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto del Contratto per inadempimento ai sensi dell'art.122, comma 4, del D.Lgs 36/2023.

Art. 7 – OPZIONI CONTRATTUALI

1. **Opzione di proroga del contratto:** Il Committente si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 24 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 388.260,00 al netto di IVA. L'esercizio di tale facoltà è comunicato al Fornitore almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.
2. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
3. **Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto:** qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Committente può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 8 REVISIONE DEI PREZZI

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai

fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, ai sensi dell'art. 60, comma 3, lettera b del D.Lgs. 36/2023.

2. La revisione dei prezzi potrà essere richiesta dal Fornitore – ovvero comunicato dal Committente – a mezzo PEC e avrà effetto sulle prestazioni successive alla data di riferimento per il riconoscimento della revisione prezzi, senza impattare sulle prestazioni già eseguite.

Art. 9 - OBBLIGAZIONI GENERALI E SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale e nel Contratto, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo, ai sensi del successivo Art. 21 ("Risoluzione del Contratto").

3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente Contratto, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti del Committente, assumendosene ogni relativa alea.

4. Il Fornitore si impegna espressamente a:

a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nel presente atto e negli eventuali Allegati e negli atti indicati al precedente art. 1;

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Committente di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto e negli eventuali Allegati e negli atti indicati al precedente art. 1;

- d)** predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e)** nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Committente;
- f)** comunicare tempestivamente al Committente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g)** non opporre al Committente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alle prestazioni contrattuali;
- h)** manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- j)** rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali.

5. Le attività eventualmente da svolgersi presso gli uffici del Committente dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Committente nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato speciale. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze del Committente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici del Committente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

7. Il Fornitore si obbliga a consentire al Committente, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente.

9. Il Fornitore si obbliga a: a) dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività contrattuali; b) Garantire le prestazioni contrattuali nel/i luogo/hi indicati nel Capitolato Tecnico.

10. Il Fornitore è tenuto a comunicare al Committente ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Committente entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.

11. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente può risolvere il presente Contratto ai sensi del successivo art.21 ("Risoluzione del Contratto").

Art. 10 - OBBLIGHI DEL FORNITORE IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 108, comma 9 in merito alle dichiarazioni rese in sede di gara relativamente ai costi della manodopera e agli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e all'art. 110 del Codice, in merito alla valutazione delle offerte anormalmente basse.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

5. [SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE] Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 119, comma 7 del Codice in caso di subappalto.

6. Nell'ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo Art. 21 ("Risoluzione del Contratto"), fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso l'eventuale subappaltatore - se il subappalto è stato richiesto dal fornitore in sede di gara), il Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso l'eventuale subappaltatore - se il subappalto è stato richiesto dal fornitore in sede di gara), di cui al periodo precedente, il Committente invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Fornitore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 del Codice (se il subappalto è stato richiesto dal fornitore in sede di gara).

Art. 11 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore ha l'obbligo di:

a) comunicare al Committente, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti richiesti ai fini di capacità generale e di idoneità richiesti ai fini della partecipazione alla gara;

b) comunicare al Committente, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 94 e 95 del Codice.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo Art. 21 (“Risoluzione del Contratto”).

Art. 12 - VERIFICHE ISPETTIVE

1. Il Committente può effettuare apposite verifiche ispettive. Le verifiche ispettive possono riguardare:

a) le prescrizioni previste nel Capitolato Speciale, al cui inadempimento è collegata l’applicazione di penali;

b) gli aspetti/requisiti attinenti al prodotto e/o processo e/o servizio che si ritiene opportuno sottoporre a verifica;

c) tutti gli aspetti ritenuti critici in considerazione della loro complessità ed importanza ed indipendentemente dalla circostanza che alla violazione di tali requisiti o al mancato rispetto di tali procedure siano collegate specifiche penali.

2. Il Fornitore si obbliga a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

3. Qualora venga accertato, a seguito di verifiche ispettive, che le prestazioni contrattuali sono state rese in maniera difforme da quanto previsto dalla documentazione di gara, il Committente può richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte e/o la sostituzione dei prodotti non conformi, senza alcun onere a carico del Committente stesso. In tal caso la fattura riferita al prodotto o al servizio contestato non deve essere emessa e, se già emessa, non sarà liquidata dal Committente. Qualora il Fornitore non provveda a sostituire il prodotto o a ripetere l’attività, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo Art. 21 (“Risoluzione del Contratto”).

4. La verifica di conformità sarà svolta dal Committente nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 114 e 116 del Codice.

5. Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se risulti che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d’arte ed in modo conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.

6. Il Committente, ove abbia accertato un grave inadempimento contrattuale, può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo Art. 21 (“Risoluzione del Contratto”).

Art. 13 - LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto del Contratto secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Speciale nonché nell’offerta tecnica formulata in sede di gara.

Art. 14 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Fornitore si obbliga a mantenere riservati i dati, le notizie e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, e a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, né ad utilizzarli a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.

2. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti contrattuali con il Committente e comunque per i cinque anni successivi alla risoluzione del Contratto, per qualsiasi motivo intervenuta.

3. Il Fornitore è responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE]** e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente.

5. Il Fornitore, previa comunicazione al Committente, può citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

6. È ammessa altresì la menzione del rapporto contrattuale con il Committente nelle referenze e nei curricula nei limiti ordinari ed in termini tali da non determinare la diffusione di informazioni riservate.

Art. 15 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, FIJLKAM riconosce al Fornitore il corrispettivo determinato sulla base delle risultanze della gara, in relazione all'offerta economica che sarà presentata dall'aggiudicatario.
2. Il corrispettivo si intende onnicomprensivo, anche in relazione alle quote di ammortamento delle nuove installazioni ed implementazioni di attrezzature tecnologiche, nonché dei compensi per la gestione e manutenzione delle apparecchiature e del coordinamento. Esso è determinato in base alla percentuale di ribasso contenuta nell'offerta economica. Nessun ulteriore compenso o indennità sarà pertanto riconosciuta per detti servizi.
3. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali sarà effettuato dal Committente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse mensilmente da quest'ultimo, al termine delle prestazioni contrattuali eseguite regolarmente, mediante acquisizione del DURC online, in rate mensili di uguale importo, con accredito mediante bonifico bancario.
4. Il pagamento del corrispettivo avverrà entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza previa presentazione di fattura elettronica. Gli eventuali ritardi nei pagamenti non danno diritto all'Esecutore di richiedere lo scioglimento del contratto.
5. Qualora la verifica di conformità contributiva di cui sopra abbia dato esito negativo, la FIJLKAM procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo che sarà effettuato ad avvenuta regolarizzazione, comprovata da acquisizione di nuovo DURC online. In difetto la Federazione procederà all'effettuazione degli oneri contributivi non versati detraendo gli importi relativi dai pagamenti dovuti dall'aggiudicatario. L'aggiudicatario non potrà opporre eccezione alcuna, per detta eventuale sospensione o per il versamento in detrazione effettuato dalla Federazione FIJLKAM, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi. L'aggiudicatario si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento.
6. È dovuta al Fornitore una somma, a titolo di anticipazione pari a 20 % del valore del Contratto (al netto delle somme non impegnative e vincolanti per il Committente), da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
7. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate

alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

8. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

9. L'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo la durata del contratto.

Art. 16 – PAGAMENTO DELLE FATTURE

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), il Fornitore dovrà procedere alla fatturazione elettronica, emettendo le fatture esclusivamente tramite il Sistema di Interscambio (SDI) adottando il formato previsto per la fatturazione elettronica ai privati.

2. Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre alle voci sopra indicate, le fatture emesse dal fornitore dovranno:

i) essere intestate a Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, via dei Sandolini 79, 00122 Roma, C.F. 05248370586; P. IVA: 01379961004;

ii) riportare come data, la data di emissione della fattura (“Data Fattura”);

iii) essere inviate in formato elettronico secondo le modalità previste dalla legge;

iv) riportare il seguente codice destinatario ai fini della fatturazione elettronica

B2B (Privati) - Codice DESTINATARIO: C3UCNRB - “RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE” riportare “FIJLKAM”;

v) riportare il codice identificativo gara (CIG): A027FBEF63;

vi) riportare il numero di Ordine di servizio nel caso di fatturazione relativa ad eventuali altri interventi di attivabili su richiesta della Federazione ed a seguito di emissione di Ordine di servizio;

vii) applicare il regime IVA ordinario di fatturazione con addebito IVA (regime IVA “Esigibilità Immediata”);

viii) istituto Bancario e IBAN, che dovrà corrispondere obbligatoriamente ad uno dei conti correnti “dedicati” comunicati dal Fornitore.

3. Il Committente non è tenuto all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti o “split payment” di cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Il regime IVA applicato è ad esigibilità immediata.

4. Il Committente si riserva di non procedere al pagamento delle fatture:

a) che non siano trasmesse in modalità elettronica;

b) per le quali si riscontri l’incompletezza e/o l’erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell’indicazione del numero di ODA e CIG relativo; non correttezza del numero di ODA/CIG, ecc.);

c) per le quali si riscontri l’incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore alla data di emissione dell’ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all’ODA; ecc.).

5. Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l’erogazione delle prestazioni Contrattuali; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la FIJLKAM può risolvere di diritto il contratto.

6. [NEL CASO IN CUI IL FORNITORE SIA UN RTI] Nel caso in cui risulti aggiudicatario un RTI, il pagamento sarà effettuato nei confronti della mandataria, che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza. In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto

riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 68, comma 6, del Codice.

Art. 17 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalle norme richiamate in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, il Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione da inviare al Fornitore con Lettera raccomandata A.R. o PEC, il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.

3. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

5. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 è tenuto a darne immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma.

6. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

7. Il Direttore dell'Esecuzione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopracitata Legge.

8. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Direttore dell'Esecuzione, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopracitata Legge, restando inteso che il Direttore dell'Esecuzione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Contratto.

9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Art. 18 - TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 19 - PENALI

1. Il mancato rispetto, da parte del Fornitore, delle tempistiche e dei livelli di servizio previsti nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale, nella documentazione di gara, comporta l'applicazione delle penali indicate nell'art. 17 del Capitolato Speciale cui si rinvia.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che comportano l'applicazione delle penali stabilite, devono essere contestati al Fornitore per iscritto dal Committente mediante lettera raccomandata A/R o PEC.

3. In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore deve comunicare per iscritto le proprie eventuali deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.

4. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Committente a giustificare l'inadempienza, il Committente può insindacabilmente applicare al Fornitore le penali stabilite sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. Il Committente può compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi, se richiesta ai fini della stipula del Contratto, della garanzia definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

6. Il Committente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

8. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo Art. 21 ("Risoluzione del Contratto"), fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 20 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il RUP ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

2. La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

3. Il Direttore dell'esecuzione, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione e, non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto. Nel verbale di ripresa il Direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

4. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del codice dei contratti.

Art. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, può risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'art. 120 comma 1 del Codice;
- b) sono state superate le soglie di cui al comma 2 dell'art. 120 del Codice relativamente alle modificazioni di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo art. 120;
- c) sono state superate le soglie fissate dal Committente negli atti di gara nel caso di modificazioni non sostanziali di cui all'art. 120, comma 7 del Codice;
- d) sono state superate le soglie di cui al comma 3 dell'art. 120 del Codice;

- e) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della gara, in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e avrebbe dovuto, pertanto, essere escluso dalla gara stessa;
- f) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione della gara, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del Codice;
- g) la gara non avrebbe dovuto essere aggiudicata al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE;
- h) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- i) qualora il Fornitore, in esecuzione del presente Contratto, offra o fornisca prodotti, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Speciale, nel Disciplinare di gara, nell'offerta presentata;
- j) mancata reintegrazione della Garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente;
- k) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il Committente, ai sensi dell'art. 30 ("Marchi, Brevetti industriali e diritti d'autore");
- l) nei casi di cui agli Art. 12 - ("Verifiche Ispettive"), Art. 14 - ("Obblighi di riservatezza"), Art. 15 - ("Corrispettivi e modalità di pagamento"), Art. 16 - (Pagamento delle fatture), Art. 17 - ("Tracciabilità dei flussi finanziari"), Art. 18 - ("Trasparenza"), Art. 19 - ("Penali"), Art. 23 - ("Subappalto"), Art. 27 - ("Divieto di cessione del contratto e dei crediti"), Art. 25 - ("Garanzia definitiva"), Art. 26 - ("Manleve e polizza assicurativa"), Art. 30 - ("Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS. n. 231/2001"), Art. 32 - ("Marchi, Brevetti industriali e diritti d'autore"), Art. 34 - ("Tutela della privacy e trattamento dei dati personali") del presente atto, nonché in ogni altra ipotesi prevista dal presente Contratto, dal Capitolato Speciale e dai suoi allegati;
- m) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'Art. 19 ("Penali") del presente Contratto;
- n) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R. n. 445/2000;

o) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01 che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

2. Il Committente deve risolvere il Contratto, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge. Inoltre, il Committente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del Contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito in legge n. 114 del 2014.

3. Il Committente, quando accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il Contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, il Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, di incamerare (se richiesta ai fini della stipula del Contratto) la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del Contratto, il Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non

può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi del presente articolo, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o PEC dal Committente, per porre fine all'inadempimento, il Committente ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto, ai sensi del presente articolo, e di incamerare definitivamente (se richiesta ai fini della stipula del Contratto) la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

6. Nel caso di risoluzione del Contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, ai sensi dell'art. 122, commi 4 e 5 del Codice.

7. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, il Committente avrà diritto di escutere, se richiesta ai fini della stipula del Contratto, la garanzia prestata per l'intero importo della stessa. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto del Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 22 – RECESSO

1. Le Parti convengono che il Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a)** giusta causa;
- b)** reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del D.Lgs.36/2023;

b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

2. Il Committente, inoltre, può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o PEC, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Committente stesso, che incidano sull'esecuzione del Contratto.

3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, il Committente potrà recedere dal Contratto, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte del Committente dei lavori eseguiti a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

Art. 23 - SUBAPPALTO

[SE IL SUBAPPALTO NON È STATO RICHIESTO IN SEDE DI GARA] 1. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto non è ammesso il ricorso al subappalto, non avendo il Fornitore dichiarato, in sede di gara, di volersi avvalere di tale facoltà.

[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO IN SEDE DI GARA] 2. Il Fornitore, ai sensi e alle condizioni previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, conformemente a quanto dichiarato nella documentazione amministrativa presentata in sede di gara, affida in subappalto, l'esecuzione delle lavorazioni ricadenti nelle seguenti categorie di lavori: _____.

3. Resta fermo che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 119, comma 1, del D.Lgs.36/2023, non può essere affidata a terzi in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. Il Fornitore affida in subappalto le lavorazioni della categoria prevalente__ fino alla concorrenza del ____%. Il Fornitore affida in subappalto al 100% le lavorazioni della categoria scorporabile_____ .

4. Il Fornitore si impegna a trasmettere al Direttore dell'Esecuzione, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:

a) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

b) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal disciplinare, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'art.94 e 95 del D.Lgs.36/2023;

c) dichiarazione del Fornitore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore;

d) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D.Lgs.36/2023 per l'esecuzione delle attività affidate.

5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, il Committente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Committente revocherà l'autorizzazione.

7. Il Fornitore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.

8. Per le prestazioni affidate in subappalto:

a) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D.Lgs.36/2023, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

b) ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D.Lgs. 36/2023, il Fornitore deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Il Direttore dell'Esecuzione provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente

responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

9. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti del Committente, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti del Committente dei danni che dovessero derivare al Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.

11. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette al Committente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, il Committente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

12. Ai sensi dell'art 119, comma 6, del D.lgs 36/2023, il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 119, comma 11, lettere a) e c), del D.Lgs. 36/2023.

13. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94 e 95 del D.Lgs.36/2023.

14. Trova applicazione l'art.119, comma 11, del D.Lgs.36/2023 al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del Direttore dell'Esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate

relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

15. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto, fatta salva l'ipotesi del subappalto a cascata.

16. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte del subappaltatore, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione ovvero, ove consentito, la sostituzione dello stesso.

17. In caso di inadempimento da parte del Committente agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente può risolvere di diritto il Contratto, ai sensi del precedente art.20 ("Risoluzione del Contratto"), salvo il diritto al risarcimento del danno.

18. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 119 del D.Lgs.36/2023. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati al Direttore dell'Esecuzione prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

19. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

20. Il Committente provvederà a comunicare al Casellario Informativo le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

Art. 24 - SUBCONTRATTO

1. Nel caso in cui il Fornitore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare al Direttore dell'Esecuzione, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- a)** il nome del sub-contraente;
- b)** l'importo del sub-contratto;
- c)** l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

2. Il Fornitore deve inoltre comunicare al Direttore dell'Esecuzione le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Art. 25 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'117, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, il Fornitore, a garanzia del corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa od eccettuata, derivanti dal Contratto medesimo, ha prestato in favore del Committente garanzia definitiva n. _____ rilasciata in data _____ dalla _____ di importo pari ad Euro _____ (_____/00) in favore del Committente.

2. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Committente, fermo restando quanto previsto nell'Art. 21 ("Risoluzione del Contratto"), ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

3. La garanzia copre, altresì, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento agli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:

a) l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno del Fornitore;

b) il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il Contratto ed addetti all'esecuzione del Contratto.

4. La garanzia opera nei confronti del Committente a far data dalla sottoscrizione del Contratto e per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. La garanzia è progressivamente svincolata - previa deduzione di eventuali crediti del Committente verso il Fornitore - a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito; il restante 20% deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

5. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Committente, pena la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi del precedente Art. 21 ("Risoluzione del Contratto").

7. Ai sensi dell'art. 117, comma 3 del Codice, in caso di inottemperanza alla reintegrazione di cui al punto precedente, la stessa verrà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Art. 26 - MANLEVE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto del Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. A fronte degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Fornitore ha stipulato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nella Documentazione di gara.

3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.

4. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, il Contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'Art. 21 ("Risoluzione del Contratto"), con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 4.

6. Qualora il Fornitore non provveda al pagamento del premio assicurativo, il Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, ferma restando la possibilità del Committente di incamerare la garanzia definitiva a copertura di quanto versato e di chiedere il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 27 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), del D.Lgs.36/2023.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, fatta salva eventuale espressa autorizzazione del Committente. In tale ipotesi, si applica la disciplina di cui all'art.6 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023 nonché le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi del precedente Art. 21 ("Risoluzione del Contratto").

Art. 28 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DEL FORNITORE O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del Contratto per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 29 - SCIOPERO DEL PERSONALE

1. In caso di sciopero del personale il Fornitore dovrà porre in atto tutte le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle prestazioni oggetto del Contratto.
2. In caso di inottemperanza il Committente può procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.
3. Ogni sciopero dovrà essere comunicato dal Fornitore al Committente con un anticipo di almeno 7 giorni.
4. Le fatture relative al mese nel quale la/le giornate di sciopero sono state svolte, saranno decurtate di 1/26 del canone mensile per ciascuna delle giornate stesse.

Art. 30 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 – CODICE ETICO – PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n.231/2001 e della L. n. 190/2012.
2. Il Fornitore dichiara di avere preso visione del Codice etico adottato dalla FIJLKAM e reperibile sul sito istituzionale, nella sezione “Carte Federali” (<https://www.fijklkam.it/la-federazione/carte-federali.html>) e, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto del Codice etico, (ii) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs.231/2001; iii) ad operare, ove adottato dal Committente, nel rispetto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Committente può dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi del precedente Art. 21 (“Risoluzione del Contratto”).

Art. 31 - ONERI E TASSE

1. Salvo diversa pattuizione o previsione di legge, saranno a completo carico del Fornitore tutti gli oneri di carattere tributario inerenti e conseguenti al Contratto, nessuno escluso o eccezionato, e le connesse formalità fiscali (se previste), nonché tutte le soprattasse, le pene pecuniarie e/o le altre spese conseguenti all’inadempimento o al tardivo adempimento degli obblighi di cui sopra.

Art. 32 - MARCHI, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE

1. Il Fornitore prende atto ed accetta che il Contratto non consente in alcun modo l’utilizzazione da parte dello stesso dei marchi e dei segni distintivi del Committente.
2. Il Fornitore si impegna a rispettare la normativa in materia di proprietà industriale e di diritto d’autore e si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di

privativa altrui, obbligandosi, pertanto, a manlevare e tenere indenne il Committente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

3. Qualora venga promossa nei confronti del Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, il Committente è tenuto ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al precedente comma 2 promossa nei confronti del Committente, lo stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi del precedente Art. 21 ("Risoluzione del Contratto"), recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni rese.

Art. 33 - FORO COMPETENTE E DOMICILIO DEL FORNITORE

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Il domicilio eletto ad ogni fine contrattuale dal Fornitore è quello riportato in epigrafe.

Art. 34 - TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 679/16 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" afferenti al trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in forza delle norme di cui al citato Regolamento.
2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 679/16 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

3. La base giuridica del trattamento è costituita dal contratto stesso; il Committente tratterà i dati forniti per la sua gestione ed esecuzione economico amministrativa, nonché per l'adempimento degli obblighi legali allo stesso connessi e per fini di studio e statistici.
4. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che, in adempimento agli obblighi di legge, i dati di contratto ed alcuni dati personali forniti (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo sede, indirizzo posta elettronica) saranno pubblicati all'interno del sito web della Società in apposite sezioni dedicate.
5. Per l'ipotesi in cui l'esecuzione delle obbligazioni per cui è contratto comporti l'affidamento da parte del Committente al Fornitore di attività di trattamento di dati personali lo stesso è nominato "Responsabile del Trattamento" ai sensi dell'art. 28 del GDPR assumendo i compiti e le funzioni proprie di tale attribuzione secondo il disposto del Regolamento stesso.

Art. 35 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi eventuali Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti.
2. Ogni modifica al presente atto ed ai suoi eventuali Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.
3. L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.
4. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte del Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti .

FIJLKAM
Il Rappresentante legale

Il fornitore
Il Rappresentante legale

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate]

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate]

**ALLEGATO AL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI RECEPTION, PORTIERATO E VIGILANZA DA ESPLETARSI PRESSO IL CENTRO OLIMPICO “MATTEO PELLICONE” E IL PALAZZETTO DELLO SPORT “PALAPELLICONE” DELLA FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI (FIJLKAM), SITI RISPETTIVAMENTE IN VIA DEI SANDOLINI, 79 E IN VIA DELLA STAZIONE DI CASTEL FUSANO, 00122 - LIDO DI OSTIA (RM).
CIG A027FBEF63**

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Il sottoscritto _____, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. dichiara, altresì, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli di seguito elencati: Art. 5 -VALORE DELL’APPALTO; Art. 6 - DURATA CONTRATTUALE; Art. 8 – REVISIONE DEI PREZZI; Art. 9 - OBBLIGAZIONI GENERALI E SPECIFICHE DEL FORNITORE; Art. 10 - OBBLIGHI DEL FORNITORE IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO; Art. 11 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE; Art. 12 - VERIFICHE ISPETTIVE; Art. 14 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA; Art. 15 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO; Art. 16 – PAGAMENTO DELLE FATTURE; Art. 17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI; Art. 18 – TRASPARENZA; Art. 19 – PENALI; Art. 20 - SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO; Art. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO; Art. 22 - RECESSO; Art. 23 – SUBAPPALTO; Art. 24 – SUBCONTRATTO; Art. 25 - GARANZIA DEFINITIVA; Art. 26 -MANLEVE E POLIZZA ASSICURATIVA - Art. 27 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI; Art. 30 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 – CODICE ETICO - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA; Art.32 -

MARCHI, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE Art. 33 - FORO
COMPETENTE E DOMICILIO DEL FORNITORE.

Roma, li _____

Il Fornitore
Il Rappresentante legale

[Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n.82 e norme collegate]